

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

L'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

- introduzione del **nuovo reato presupposto di traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p., anch'esso modificato, a partire dal 31 gennaio 2019, dalla L. 3/2019): in caso di commissione di tale reato, si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 c. 1 D.Lgs. 231/2001 modificato dalla L. 3/2019 e art. 10 c. 2 D.Lgs. 231/2001).
- modifica alla **durata delle sanzioni interdittive** in caso di commissione dei reati di cui al comma 2 e 3 dell'art. 25 ossia concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione (artt. 25 e 13 D.Lgs. 231/2001 modificato dalla L. 3/2019). In particolare:
 - se il reato è stato commesso **da un soggetto apicale**: la durata è non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni;
 - se il reato è stato commesso **da un soggetto non apicale**: la durata è non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni.
- aggiunto il comma 5 bis con cui è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata: "*Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*"

2) Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, di cui si riporta di seguito il testo.

Art. 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 - di durata minima di 1 anno - saranno applicabili ai soli delitti.

3) Il secondo comma dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha inserito l'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/01, aggiungendo ai reati-presupposto la falsa fatturazione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, che dispone:

"in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"

4) il 14 novembre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"

La responsabilità degli enti viene inserita direttamente nel testo del Decreto "231": al comma 11 della nuova Legge sono soppressi i riferimenti alle sanzioni alle persone giuridiche. Viene quindi introdotto un nuovo comma 11-bis che così dispone: «All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"».

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

Gli illeciti penali connessi alla cybersicurezza, pertanto, comporteranno per le società sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.

Si riporta il testo del nuovo art. 24-bis D.Lgs. 231/2001:

"Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote; 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote; 4) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

APPROVATO DA CDA 20/11/2019